

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Provincia di Bologna

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

PRIMA ADOZIONE:

CON DELIBERA CONSILIARE N. 178 DEL 29.09.1995

Controllato dal CRC il 16.10.1995

Ripubblicato dal 18.10.1995 all'1.11.1995

**MODIFICATO**

**CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 012 DEL 10.02.2003  
CON LA QUALE VIENE ANCHE ABROGATA OGNI NORMATIVA  
PRECEDENTE.**

**VEDI ARCHIVIO FASCICOLO REGOLAMENTI N. 171  
(SOSTITUTIVO DEL PRECEDENTE FASCICOLO N. 116)**

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
NR. 98 DEL 09/11/2010

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
NR. 25 DEL 07/04/2016

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
NR. 51 DEL 30/09/2020



# INDICE E SOMMARIO

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.....	4
Ambito e scopo del regolamento.....	4
ART. 2.....	4
Classificazione del Comune.....	4
ART. 3.....	5
Funzionario responsabile.....	5
ART. 4.....	5
Gestione del servizio.....	5
ART. 5.....	5
Tariffe.....	5

## TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### CAPO I - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA’ E PER LE AFFISSIONI.....6

ART. 6.....	6
Tipologia e quantità degli impianti.....	6
ART. 7 - abrogato.....	7
Piano generale degli impianti.....	7
ART. 8 - abrogato.....	7
Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni.....	7
ART. 9 - abrogato.....	7
Ripartizione degli impianti per le Pubbliche affissioni.....	7
ART. 10 - abrogato.....	7
Dimensioni, posizionamento, modalità di installazione e caratteristiche degli impianti per le pubbliche affissioni.....	7
ART. 11 - abrogato.....	7
Impianti privati per le affissioni dirette.....	7
ART. 12 - abrogato.....	7
Limitazioni e divieti.....	7
ART. 13 - abrogato.....	8
Autorizzazione per l’installazione dei mezzi pubblicitari.....	8
ART. 14 - abrogato.....	8
Pubblicità fonica.....	8



<i>ART. 15 - abrogato.....</i>	<i>8</i>
<i>Anticipata rimozione.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 16.....</i>	<i>8</i>
<i>Pubblicita` effettuata in difformita` a leggi e regolamenti.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 17 - abrogato.....</i>	<i>8</i>
<i>Materiale pubblicitario abusivo.....</i>	<i>8</i>
<i>ART. 18.....</i>	<i>9</i>
<i>Pubblicita` effettuata su spazi ed aree comunali.....</i>	<i>9</i>
<b>CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA` .....</b>	<b>9</b>
<i>ART. 19.....</i>	<i>9</i>
<i>Presupposto dell'imposta.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 20.....</i>	<i>9</i>
<i>Soggetto passivo.....</i>	<i>9</i>
<i>ART. 21.....</i>	<i>10</i>
<i>Modalita` di applicazione dell'imposta.....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 22.....</i>	<i>10</i>
<i>Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicita` .....</i>	<i>10</i>
<i>ART. 23.....</i>	<i>11</i>
<i>Rettifica ed accertamento d'ufficio.....</i>	<i>11</i>
<i>ART. 24.....</i>	<i>12</i>
<i>Riduzioni dell'imposta.....</i>	<i>12</i>
<i>ART. 25.....</i>	<i>12</i>
<i>Esenzioni dall'imposta.....</i>	<i>12</i>
<b>CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....</b>	<b>14</b>
<i>ART. 26.....</i>	<i>14</i>
<i>Oggetto.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 27.....</i>	<i>14</i>
<i>Diritto sulle pubbliche affissioni.....</i>	<i>14</i>
<i>ART. 28.....</i>	<i>15</i>
<i>Richiesta del servizio.....</i>	<i>15</i>
<i>ART. 29.....</i>	<i>15</i>
<i>Modalita` per le pubbliche affissioni.....</i>	<i>15</i>
<i>ART. 30.....</i>	<i>16</i>
<i>Rimborso dei diritti pagati.....</i>	<i>16</i>
<i>ART. 31.....</i>	<i>16</i>



<i>Riduzioni del diritto</i> .....	16
<i>ART. 32</i> .....	17
<i>Esenzioni dal diritto</i> .....	17
<b>TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
<i>ART. 33</i> .....	18
<i>Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e rateizzazione</i> .....	18
<i>ART. 34</i> .....	19
<i>Sanzioni tributarie</i> .....	19
<i>ART. 35</i> .....	20
<i>Interessi</i> .....	20
<i>ART. 36</i> .....	20
<i>Sanzioni amministrative</i> .....	20
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>	
<i>ART. 37</i> .....	21
<i>Norme di rinvio</i> .....	21
<i>ART. 38</i> .....	21
<i>Entrata in vigore</i> .....	21
<i>ART. 39</i> .....	22
<i>Norma transitoria</i> .....	22
<i>ART. 40</i> .....	22
<i>Abrogazione di precedenti disposizioni</i> .....	22



## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **ART. 1**

##### ***Ambito e scopo del regolamento***

1 - Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicit  e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalit  di effettuazione della pubblicit  e quant'altro richiesto dall'art.3, comma III, del Decreto Legislativo precitato.

2 - Agli effetti del presente Regolamento per "imposta" e per "diritto" si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicit  e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo citato.

#### **ART. 2**

##### ***Classificazione del Comune***

1 - Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di San Giovanni in Persiceto, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93,   da considerarsi appartenente alla IV classe, avendo una popolazione residente al 31/12/92 di n. 22.690 abitanti.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 507/93 le localit  del territorio comunale vengono classificate in un'unica categoria, alla quale si applicano le tariffe previste per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.



### **ART. 3**

#### ***Funzionario responsabile***

1 - Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicita` e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2 - Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

### **ART. 4**

#### ***Gestione del servizio***

1 - Il Comune di San Giovanni in Persiceto può affidare in concessione il servizio delle pubbliche affissioni, nonché l'accertamento e la riscossione del relativo "diritto" e dell'imposta sulla pubblicita`.

2 - La gestione del servizio dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **ART. 5**

#### ***Tariffe***

1 - Le tariffe dell'imposta sulla pubblicita` e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe e il diritto, in caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogati di anno in anno.

2 - Per la prima applicazione del D. Lgs. n. 507/93, le tariffe per l'anno 1994 sono state deliberate entro il 28 febbraio 1994 (G.C. n. 121 del 7.02.94).

## TITOLO II

### DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA` E DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### CAPO I - IMPIANTI PER LA PUBBLICITA` E PER LE AFFISSIONI

##### ART. 6

##### *Tipologia e quantità degli impianti*

1 - La tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari e le modalità per ottenere l'installazione sono descritte nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni che è predisposto dal competente servizio dell'Area Governo del Territorio in ossequio al Codice della Strada e al relativo Regolamento di Attuazione vigenti.

2 - E' fatta salva la competenza del comune di San Giovanni in Persiceto di definire od approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari e delle affissioni in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada, nonché ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse.

**ART. 7 - abrogato**

***Piano generale degli impianti***

**ART. 8 - abrogato**

***Quantità degli impianti per le pubbliche affissioni***

**ART. 9 - abrogato**

***Ripartizione degli impianti per le Pubbliche affissioni***

**ART. 10 - abrogato**

***Dimensioni, posizionamento, modalità di installazione e caratteristiche degli impianti per le pubbliche affissioni***

**ART. 11 - abrogato**

***Impianti privati per le affissioni dirette***

**ART. 12 - abrogato**

***Limitazioni e divieti***





**ART. 13 - abrogato**

***Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari***

**ART. 14 - abrogato**

***Pubblicità fonica***

**ART. 15 - abrogato**

***Anticipata rimozione***

**ART. 16**

***Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti***

- 1 - Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
- 2 - L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

**ART. 17 - abrogato**

***Materiale pubblicitario abusivo***



## **ART. 18**

### ***Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali***

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

## **CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

### **ART. 19**

#### ***Presupposto dell'imposta***

1 - Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 507/93 è soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici, aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile.

2 - Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti:

- a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni o servizi di qualsiasi natura;
- b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

### **ART. 20**

#### ***Soggetto passivo***

1 - Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2 - È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce, o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.



3 - Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma e` tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicita`, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso e` notificato l'eventuale avviso di accertamento e rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.

4 - Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, viene notificato avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito d'imposta, accessori e spese.

## **ART. 21**

### ***Modalita` di applicazione dell'imposta***

1 - L'imposta sulla pubblicita` si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e` circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2 - Le superfici inferiori al metro quadro si arrotondano per eccesso al metro quadro e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

3 - Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta e` calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicita`.

4 - Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta e` calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui puo` essere circoscritto il mezzo stesso.

5 - I festoni di bandierine e simili, nonche` i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

## **ART. 22**

### ***Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicita`***

1 - Ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 13 del presente regolamento, il soggetto passivo dell'imposta e` tenuto, prima di iniziare la pubblicita`, a



presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate:

- a) le caratteristiche della pubblicità;
- b) la durata;
- c) l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2 - Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.

3 - La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazioni della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il Comune o il concessionario, in tali casi, procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4 - La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il **31 maggio** dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

5 - Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt.12, 13 e 14 del D. Lgs. n. 507/93, la pubblicità, si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

## **ART. 23**

### ***Rettifica ed accertamento d'ufficio***

1 - Il Comune o il concessionario, procedono all'accertamento per l'omessa o infedele denuncia secondo le modalità disciplinate nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in base alla legge 27 dicembre 2019 n. 160, notificando apposito avviso di accertamento esecutivo.

2 - Nell'avviso devono essere indicati:

- a) il soggetto passivo;
- b) le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario;
- c) l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata;
- d) le soprattasse dovute e i relativi interessi;
- d) il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3 - Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dal Comune, per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.



## **ART. 24**

### ***Riduzioni dell'imposta***

La tariffa dell'imposta e' ridotta alla meta`:

- a) per la pubblicita` effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicita` relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicita` relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

## **ART. 25**

### ***Esenzioni dall'imposta***

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicita` realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attivitaa` dagli stessi esercitata, nonche` i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purcha` siano attinenti all'attivitaa` in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attivitaa` svolta, nonche` quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilita`, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicita` comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicita`, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicita` esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attivitaa` esercitata dall'impresa di trasporto, nonche` le



tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalita` di effettuazione del servizio;

f) la pubblicita` esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 507/93;

g) la pubblicita` comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.



## CAPO III - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### **ART. 26**

#### ***Oggetto***

Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di San Giovanni in Persiceto, costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 419 del 28.02.94 "Istituzione del Servizio di Pubbliche affissioni".

### **ART. 27**

#### ***Diritto sulle pubbliche affissioni***

1 - Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicita` a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2 - La misura del diritto sulle pubbliche affissioni effettuate dal Comune di San Giovanni in Persiceto e' quella stabilita nell'art. 19 del D. Lgs. n. 507/93 per i Comuni di classe IV.



## **ART. 28**

### ***Richiesta del servizio***

Per ottenere il servizio, gli interessati devono presentare in tempo utile, al servizio comunale, apposita richiesta scritta con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e, contestualmente, effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo diritto.

## **ART. 29**

### ***Modalità per le pubbliche affissioni***

- 1 - Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
- 2 - In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.
- 3 - Presso il Servizio Affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
- 4 - Le eventuali variazioni od aggiunte sovrapposte ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
- 5 - Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.





## **ART. 30**

### ***Rimborso dei diritti pagati***

1 - Il committente ha diritto al rimborso integrale dei diritti versati nei casi di cui ai commi IV e V dell'art. 22 del D. Lgs. n. 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2 - In ogni altro caso la liquidazione dei diritti ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

## **ART. 31**

### ***Riduzioni del diritto***

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni e` ridotta alla meta`:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e` prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo seguente;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attivita` politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.



## **ART. 32**

### ***Esenzioni dal diritto***

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.



## TITOLO III

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### ART. 33

#### ***Pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e rateizzazione***

1 - Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere effettuata direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero su conto corrente postale intestato al Comune o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005 o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.

2 - L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta sulla pubblicità e` allegata alla dichiarazione di cui all'art. 22 del presente regolamento. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l'attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d'imposta per essere esibite per eventuali controlli. Per il pagamento e` utilizzato modello conforme a quello autorizzato con Decreto Ministeriale.

3 - L'imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare deve essere corrisposta in un'unica soluzione prima dell'effettuazione, al momento della dichiarazione.

4 - L'imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in un'unica soluzione **entro il 31 maggio** di ogni anno. Qualora l'importo annuale sia superiore a tre milioni di lire il pagamento puo` essere effettuato in rate trimestrali, entro il **31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre**. Il contribuente e` tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. La Giunta Comunale puo` stabilire differimenti dei termini per i versamenti per situazioni particolari.

5 - Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non avente carattere commerciale puo` essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria del Comune ovvero su conto corrente postale intestato al Comune o mediante il



sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. n. 82/2005 o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice. L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo di conto corrente postale è allegata alla commissione per l'affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l'Ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario.

6 - Per gli avvisi di accertamento emessi fino al 31/12/2019 la riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato secondo le istruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni. Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma IV, del Codice Civile.

6 bis - Per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 01/01/2020 la riscossione coattiva è effettuata tramite Agenzia delle entrate - Riscossione secondo le modalità indicate dalla legge legge 27 dicembre 2019 n. 160 nonché in base al regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

#### **7 – ABROGATO**

8 - Il contribuente può chiedere la restituzione delle somme versate a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni entro 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

8 bis - Il contribuente che versi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, con comunicazione all'Ufficio Entrate e Tributi può chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali applicabile agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

### **ART. 34**

#### ***Sanzioni tributarie***

**1 - ABROGATO**

**2 - ABROGATO**

**3 - ABROGATO**



4 - Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 23 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

## **ART. 35**

### ***Interessi***

1 - **ABROGATO**

2 - **ABROGATO**

3 - Sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate in merito all'imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale a cui si somma 0,25. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3 bis - Interessi nella stessa misura prevista dal comma precedente spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **ART. 36**

### ***Sanzioni amministrative***

Per le violazioni della legge o del presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 24 del D. Lgs. 507/93, nonché nell'art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.



**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**ART. 37**

***Norme di rinvio***

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

**ART. 38**

***Entrata in vigore***

In conformita` a quanto stabilito dall'art. 3, comma IV, del D. Lgs. n. 507/93, il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 1996, dopo l' approvazione e l'esecutivita`, a norma di legge, della relativa deliberazione.



## **ART. 39**

### ***Norma transitoria***

1 - Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicita` esterna e delle pubbliche affissioni:

- dal D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
- dall'art. 23 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360;
- dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano l'effettuazione della pubblicita` esterna e che non risultano in contrasto con quelle sopra richiamate.

## **ART. 40**

### ***Abrogazione di precedenti disposizioni***

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita` e diritti sulle pubbliche affissioni", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 309 del 6.12.1982 ed ogni altra disposizione incompatibile con la legge e con il presente regolamento.

